Proposta n. 1425 / 2024

## PUNTO 21 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 27/08/2024

ESTRATTO DEL VERBALE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 977 / DGR del 27/08/2024

### OGGETTO:

Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2024/2025.





## COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente Luca Zaia Presente Vicepresidente Elisa De Berti Presente Gianpaolo E. Bottacin Assessori Presente Francesco Calzavara Presente Federico Caner Presente Cristiano Corazzari Presente Manuela Lanzarin Presente Roberto Marcato Presente

Segretario verbalizzante Lorenzo Traina

## RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

MANUELA LANZARIN di concerto con CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

### **APPROVAZIONE**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





## giunta regionale XI Legislatura

Oggetto: Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi

e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2024/2025.

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento vengono stabilite le disposizioni operative per l'utilizzo sul territorio regionale dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella stagione venatoria 2024/2025, a modifica delle precedenti disposizioni in materia, di cui alla D.G.R. n. 1057 del 29/08/2023.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'influenza aviaria (IA) costituisce la principale patologia dell'avifauna domestica e selvatica. Fin dal 2000, infatti, il patrimonio avicolo nazionale (e Veneto in particolare) è stato interessato da numerose epidemie di influenza aviaria, causate inizialmente da sierotipi virali ad alta patogenicità (HPAI), e a seguire da ceppi virali a bassa patogenicità (LPAI), entrambi causa di gravi danni all'economia territoriale.

La Regione Veneto è considerata territorio particolarmente a rischio per IA, essendo situata in corrispondenza delle principali rotte migratorie stagionali dell'avifauna selvatica, ed in particolare degli Anseriformi (specie *reservoir* di virus influenzali); inoltre, la particolare conformazione geofisica regionale, comprendente un habitat lagunare e la presenza di numerosi specchi d'acqua e aree pianeggianti, favorisce la sosta di questo tipo di volatili e quindi una maggiore probabilità di contatto tra questi e i volatili domestici. In aggiunta, il territorio regionale è caratterizzato da una elevata densità di allevamenti avicoli, in particolare di aziende che allevano tacchini e galline ovaiole, che rappresentano le principali specie colpite dall'influenza aviaria.

Al fine di ridurre il rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali aviari sul territorio nazionale, con Decreto del Ministero della Salute del 30/05/2023 sono state disciplinate le misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli, ad aggiornamento delle precedenti indicazioni in materia di biosicurezza e di polizia veterinaria, di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 26/08/2005 e successive modificazioni.

L'IA è inoltre oggetto di appositi Piani nazionali di sorveglianza sul territorio nazionale, formalizzati annualmente da parte del Ministero della Salute, che prevedono il controllo periodico da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS degli allevamenti avicoli delle principali specie di pollame.

Ad integrazione del citato Piano, durante la stagione maggiormente a rischio per IA, che corrisponde alle principali fasi migratorie dell'avifauna selvatica sul territorio nazionale e copre il periodo che (sulla base delle indicazioni della Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA) va dal 15 settembre al 15 marzo, il Ministero della Salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria (CRN-IA), istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, dispone misure straordinarie di prevenzione e controllo della malattia. Tali misure sono volte principalmente a disciplinare le varie fasi della filiera produttiva avicola commerciale (come gli allevamenti avicoli, gli stabilimenti di macellazione di pollame, i trasportatori di animali e mangimi, etc.), ma possono riguardare anche altre attività che, direttamente o indirettamente, possono avere ripercussioni sul settore produttivo avicolo o influire sulla diffusione del patogeno, come ad es. le attività espositive commerciali o ludico-venatorie (fiere, mostre e mercati), che prevedono l'utilizzo o il contatto con volatili.





Per quanto concerne gli aspetti di sanità pubblica legati alla malattia in parola, è da evidenziare che il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29/01/2021 e recepito in Regione del Veneto con D.G.R. n. 640 del 20/05/2021, nell'ottica della One health strategy, tra le varie azioni, prevede che la sorveglianza veterinaria (in tutte le fasi) possa offrire il proprio contributo ai fini di una sorveglianza integrata uomo-animale mediante l'individuazione delle situazioni che possono comportare un maggior rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali, in modo da potervi applicare adeguate misure preventive di biosicurezza, monitoraggio e controllo sulla diffusione degli agenti infettivi. Tra le categorie a rischio, il Ministero della Salute (con proprio provvedimento n. 0019716-18/08/2021-DGSAF) ha individuato anche i detentori di volatili, inclusi i richiami vivi, i quali pertanto dovrebbero essere soggetti ad un apposito sistema di sorveglianza da parte dei Servizi di Igiene Pubblica.

Per quanto concerne, specificatamente, l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi (da qui in avanti, "richiami vivi"), il Ministero della Salute, con nota prot. DGSAF n. 21498 del 3/09/2018, ha formalizzato il "Protocollo Operativo per l'utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria", recepito in Veneto con D.G.R. n. 1301 del 10/09/2018.

Nel 2019 è stato siglato l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali" (Rep. Atti n.125/CSR del 25/07/2019), recepito in Regione del Veneto con D.G.R. n. 623 del 19/05/2020. Tra le altre cose, l'Accordo definisce le diverse Zone di rischio per influenza aviaria sul territorio nazionale, suddividendole in Zone A "ad alto rischio di introduzione e diffusione della HPAI" e in Zone B "ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione della HPAI"; prevede inoltre che il Ministero della Salute, sulla base della situazione epidemiologica e sentito il CRN-IA, possa vietare l'utilizzo dei richiami vivi in dette Zone.

In applicazione della suddetta disposizione, in relazione alla situazione epidemiologica esistente a livello nazionale, a partire da fine 2020 (provvedimento Dirigenziale prot. n. 23822 del 4/11/2020) il Ministero della Salute, con appositi dispositivi nazionali, ha sospeso l'utilizzo dei richiami vivi nell'attività venatoria nelle zone a rischio del territorio nazionale. Ai vari dispositivi nazionali hanno fatto seguito i relativi provvedimenti regionali, redatti dalle competenti Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria: da ultimo, con D.G.R. n. 1057 del 29/08/2023 sono state formalizzate le "Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2023/2024".

Alla luce delle più recenti evidenze scientifiche e valutazioni epidemiologiche, su parere del CRN-IA, con D.G.R. n. 7 del 9/01/2024, modificata dalla D.G.R. n. 799 del 12/07/2024, sono state aggiornate le "Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in Regione del Veneto", di cui alla D.G.R. n. 623 del 19/05/2020.

Ai sensi del citato D.M. 30/05/2023, il Ministero della Salute, sulla base della situazione epidemiologica e sentito il CRN-IA, può vietare l'utilizzo di richiami vivi nelle zone di rischio "A" e "B".

Con provvedimento n. 0006310-08/02/2024, detto Ministero ha inoltre stabilito che le Regioni ad alto rischio per IA, come il Veneto, in funzione della situazione epidemiologica relativa alla malattia nei volatili selvatici e nel pollame, regolamentino l'utilizzo dei citati richiami vivi nelle zone di rischio "A" e "B", a condizione che gli stessi siano utilizzati nell'ambito delle attività di sorveglianza per IA; la regolamentazione può essere estesa, in funzione del rischio, anche a territori esterni alle suddette zone di rischio.

Tutto ciò premesso, a modifica di quanto precedentemente stabilito con D.G.R. n. 1057 del 29/08/2023, le competenti Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria hanno definito le "Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione





venatoria 2024/2025", di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Le disposizioni di cui al citato **Allegato A** potranno essere modificate sulla base delle determinazioni assunte dal Ministero della Salute (in sede di Unità di Crisi Centrale) al variare della situazione epidemiologica della IA, sentito il CRN-IA, in conformità a quanto previsto dal D.M. 30/05/2023. Sulla base della valutazione del rischio, tali misure potranno riguardare l'intero territorio delle Regioni a rischio per IA, o essere limitate alle sole Zone di rischio "A" e "B" di tali Regioni; potranno inoltre essere previste eventuali limitazioni all'utilizzo dei richiami vivi in tali territori a seconda della situazione epidemiologica.

Si approva altresì, quale parte integrante del presente provvedimento, l'**Allegato B,** concernente la "Modulistica per l'istanza di registrazione e autorizzazione dei richiami vivi per la stagione 2024/2025", aggiornata alle disposizioni approvate con il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.M. 30/05/2023, recante modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali" (Rep. Atti n.125/CSR del 25/07/2019);

VISTA la D.G.R. n. 623 del 19/05/2020 "Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto";

VISTA la D.G.R. n. 1548 del 12/12/2023 "Aggiornamento delle misure di prevenzione e di controllo dell'influenza aviaria da attuare nel territorio regionale";

VISTA la D.G.R. n. 7 del 9/01/2024 "Approvazione delle "Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in Regione del Veneto";

VISTA la D.G.R. n. 799 del 12/07/2024 "Approvazione delle "Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in Regione del Veneto";

VISTO il provvedimento dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 21498 del 3/09/2018, "Protocollo Operativo per l'utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria", recepito in Regione del Veneto con D.G.R. n. 1301 del 10/09/2018;

VISTO il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023), recepito in Regione del Veneto con D.G.R. n. 640 del 20/05/2021;

VISTO il provvedimento dirigenziale del Ministero della Salute prot. n. 0006310-08/02/2024, relativo a "Influenza aviaria ad alta patogenicità – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo, sorveglianza ed eradicazione per contenere la diffusione dell'influenza aviaria";





VISTO il Regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), e successivi regolamenti delegati e di esecuzione;

VISTO il D.Lgs. 136 del 5/08/2022, attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22/04/2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9/03/2016;

VISTO il D.Lgs. 134 del 5/08/2022, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

VISTO il D.M. 7/03/2023, Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali;

VISTA la D.G.R. n. 1057 del 29/08/2023 "Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2023/2024";

RICHIAMATA la L. n. 157/1992, in particolare l'articolo 5 e l'articolo 31, c. 1, lettera h);

RICHIAMATO l'articolo 2, comma 1, e l'Allegato C recante "Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32" della L.R. n. 50 del 9/12/1993;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

RICHIAMATO altresì il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

## **DELIBERA**

- 1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di stabilire le disposizioni operative per l'utilizzo sul territorio regionale dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella stagione venatoria 2024/2025, a modifica delle precedenti disposizioni in materia, di cui alla D.G.R. n. 1057 del 29/08/2023;
- 3. di approvare i seguenti allegati, in sostituzione degli allegati alla D.G.R. n. 1057 del 29/08/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- **Allegato A** "Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2024/2025";
- **Allegato B** "Modulistica per l'istanza di registrazione e autorizzazione dei richiami per la stagione 2024/2025";
- 4. di autorizzare l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nel territorio regionale nella stagione venatoria 2024/2025 alle condizioni e secondo le limitazioni riportate nell'**Allegato A**;
- 5. la disciplina relativa all'utilizzo sul territorio regionale dei richiami vivi, di cui al precedente punto 4, è soggetta a modifica sulla base dei dispositivi emanati dal Ministero della Salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria (CRN-IA), al variare della situazione epidemiologica relativa alla malattia;
- 6. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ciascuna per le parti di propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento;





- 7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS regionali, alle Amministrazioni provinciali, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ed alle Associazioni venatorie;
- 8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- 9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE Segretario della Giunta regionale f.to - Dott. Lorenzo Traina -







## DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DI RICHIAMI VIVI APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E DEI CARADRIFORMI IN VENETO NELLA STAGIONE VENATORIA 2024/2025

#### **DEFINIZIONI**

Ai fini delle seguenti disposizioni si intende per "richiami" i volatili utilizzati come richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento.

#### Tipologie di detenzione di richiami:

- a) Richiami detenuti da cacciatori a titolo individuale per l'utilizzo nell'attività venatoria da appostamento in territorio a caccia programmata (ATC, Comprensori alpini, Ambiti lagunari), trasportati solitamente dal sito di allevamento all'appostamento nelle giornate di caccia, a cura del detentore:
- b) Richiami detenuti da concessionari di AFV (Aziende Faunistico Venatorie) per l'utilizzo da parte del concessionario stesso e degli ospiti nella caccia da appostamento nella medesima AFV; i richiami sono mantenuti stabilmente all'interno dell'AFV, sia durante la stagione venatoria sia successivamente;
- c) Richiami detenuti da titolari di appostamento in territorio a caccia programmata per l'utilizzo nell'attività venatoria da parte dei fruitori del medesimo appostamento; tali richiami sono solitamente detenuti in prossimità dell'appostamento per l'intera stagione venatoria.

Appostamenti: appostamenti per l'attività venatoria con richiami.

#### DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI RICHIAMI

# a) Richiami trasportati giornalmente dal sito di detenzione all'appostamento per l'utilizzo nell'attività venatoria

I richiami sono utilizzati dal detentore nell'ATC di residenza, dove si trova anche il sito di detenzione (allevamento), o in altro ATC dove il cacciatore detentore risulta iscritto, riportato nel documento di autorizzazione all'utilizzo dei richiami.

La scheda autorizzativa e il documento di tracciabilità devono essere tenuti dal cacciatore detentore dei richiami, assieme al tesserino venatorio, ed esibiti alla vigilanza venatoria e alle Autorità sanitarie in caso di controllo.

# b) Richiami utilizzati per la caccia da appostamento in Azienda faunistico-venatoria, mantenuti stabilmente all'interno dell'AFV medesima

I richiami sono utilizzati per l'attività venatoria da appostamento dal detentore e dagli ospiti dell'AFV, all'interno dell'AFV stessa.

La scheda autorizzativa e il documento di tracciabilità devono essere conservati e aggiornati a cura del detentore o di suo delegato, tenuti assieme al registro dell'AFV ed esibiti alla vigilanza venatoria e alle Autorità sanitarie in caso di controllo.

# c) Richiami utilizzati nella caccia da appostamento in territorio a caccia programmata, mantenuti in prossimità dell'appostamento per l'intera stagione venatoria

I richiami sono tenuti nel corso della stagione venatoria in recinti idonei localizzati in prossimità utile all'appostamento, e riportati al sito di detenzione (allevamento) solo al termine della stagione venatoria. In questi casi la tracciabilità riguarda il solo spostamento stagionale dei richiami dal sito di detenzione all'appostamento ad inizio stagione venatoria, e ritorno al sito di allevamento al termine della stagione.





Il detentore dei richiami è tenuto all'aggiornamento del documento di tracciabilità per quanto riguarda la mortalità/perdita dei richiami, sia durante il periodo di caccia che successivamente.

La scheda autorizzativa e il documento di tracciabilità devono essere disponibili nei pressi dell'appostamento ogni qual volta lo stesso è utilizzato ed essere esibiti in caso di controllo da parte della vigilanza venatoria o delle Autorità sanitarie.

#### Ulteriori indicazioni sulle condizioni di utilizzo generali:

## 1a - Utilizzo dei richiami in ambito regionale diverso da quello di iscrizione

Tale utilizzo è ammesso per singole giornate di caccia previa indicazione, nell'apposito documento di tracciabilità allegato all'autorizzazione (di cui al fac-simile in Allegato B), della data di utilizzo, del numero identificativo degli animali utilizzati e del luogo di utilizzo (Provincia e ATC/CA/AFV). Al termine della giornata di caccia, i richiami devono essere riportati nel luogo di detenzione abituale indicato nel documento di registrazione.

## 1b - Cessione in comodato temporaneo dei richiami ad altro cacciatore

E' vietata la cessione in comodato temporaneo dei richiami ad altro cacciatore.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

### 1. Anagrafica

Ogni singolo detentore di richiami vivi deve essere registrato ai sensi del D.Lgs. 134/2022, con le modalità previste dal Manuale Operativo per la gestione del sistema identificazione e registrazione di cui al DM 7/03/23 e inserito in BDN.

Tutti i soggetti utilizzati come richiami vivi devono essere identificati univocamente con apposito identificativo inamovibile, rilasciato dall'Ufficio Territoriale dell'U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria territorialmente competente (di seguito "Ufficio Territoriale"), riportante la sigla della provincia di appartenenza del detentore seguita da un numero progressivo.

Ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo di richiami vivi per l'esercizio dell'attività venatoria in Veneto nella stagione 2024/2025, ciascun detentore è tenuto a presentare istanza all'Ufficio Territoriale competente.

Nelle more del perfezionamento, da parte del Centro nazionale Servizi di Teramo referente per la funzionalità della BDN, dell'abilitazione degli operatori dei suddetti Uffici Territoriali a tutte le funzioni della BDN avicola (abilitazione ad oggi non ancora attiva), e in considerazione del fatto che attualmente la BDN non consente di informatizzare, per i richiami vivi, tutte le informazioni necessarie ai fini di un piano di monitoraggio per IA sul territorio regionale, si applicano le seguenti disposizioni:

- Registrazione di nuovi detentori di richiami e dei relativi richiami: utilizzando il modulo "NUOVA REGISTRAZIONE" di cui all'Allegato B, l'Ufficio Territoriale provvede alla registrazione provvisoria (assegnazione di un numero d'ordine) delle richieste cartacee ai fini di nuova registrazione e alla trascrizione, sullo stesso modulo, dei numeri degli anelli consegnati per i richiami. Al richiedente viene rilasciata copia dello stesso modulo, riportante il numero di registrazione e i numeri degli anelli, datata e vidimata dall'Ufficio, quale documento attestante l'avvenuta registrazione dei richiami e l'autorizzazione all'utilizzo degli stessi per l'attività venatoria nella stagione 2024/2025 alle condizioni e limitazioni specificate nel presente provvedimento;
- Aggiornamento della situazione anagrafica dei detentori già registrati (registrazione/ inanellamento di nuovi richiami): questa funzione può essere già svolta in BDN con l'attuale livello di abilitazione, utilizzando le credenziali fornite dall'IZS di Teramo. L'Ufficio Territoriale provvede quindi ad effettuare





le modifiche in BDN sulla base delle richieste pervenute utilizzando il modulo "DETENTORE GIA' REGISTRATO" di cui all'Allegato B. Ai fini di ricevuta, qualora fosse confermata l'impossibilità di stampare l'output dalla BDN, viene rilasciata al richiedente la copia dello stesso modulo di richiesta, riportante (come sopra) il numero di registrazione e i numeri degli anelli, datata e vidimata dall'Ufficio, quale documento attestante l'avvenuta registrazione dei richiami e l'autorizzazione all'utilizzo degli stessi per l'attività venatoria nella stagione 2024/2025 alle condizioni e limitazioni specificate nel presente provvedimento.

I dati relativi a tutti i detentori registrati per la stagione venatoria 2024/2025 e ai relativi richiami, una volta completate le attività di ricezione delle istanze e rilascio degli anelli inamovibili, saranno comunicati dagli Uffici Territoriali alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e all'IZS delle Venezie ai fini dell'attivazione dei controlli sanitari previsti.

In caso di morte o smarrimento di uno o più richiami, il detentore deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Territoriale competente e provvedere all'aggiornamento della scheda autorizzativa e del documento di tracciabilità.

In caso di morte di uno o più richiami, il detentore è tenuto a darne altresì immediata comunicazione all'Azienda ULSS territorialmente competente e a consegnare alla stessa la/le carcassa/e, per il loro successivo conferimento, da parte dell'Az.ULSS stessa, all'IZS delle Venezie.

Nel corso della stagione venatoria non è consentita la registrazione per l'utilizzo ai fini venatori di nuovi richiami oltre a quelli dichiarati in sede di istanza di registrazione, fatta salva la sostituzione con nuovi richiami (e relativi nuovi anelli) di richiami deceduti che vengano consegnati, interi e muniti di anello di riconoscimento, all'Az.ULSS competente, che ne dà comunicazione all'Ufficio Territoriale.

#### 2. Tracciabilità e rintracciabilità

Il principio generale di precauzione si basa sul presupposto che ogni spostamento dei richiami dal normale luogo di detenzione all'ambiente naturale rappresenta un potenziale rischio di infezione del richiamo stesso e, attraverso questo, di altri avicoli domestici allevati.

Pertanto, per prevenire l'introduzione e la diffusione della malattia, deve essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi.

I cacciatori detentori di richiami devono possedere un apposito documento che attesta la condizione sanitaria dei soggetti detenuti, dove ne vengono registrate le movimentazioni, la morte e lo smarrimento. I dati devono essere aggiornati tempestivamente, a cura del detentore, sulla scheda autorizzativa e relativo documento di tracciabilità (come da modello riportato nell'Allegato B) e comunicati all'Ufficio territoriale competente.

Per l'esercizio venatorio con richiami non conforme alle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 31, c. 1 lettera h) della Legge 157/1992, fatti salvi gli eventuali rilievi, anche di natura penale, concernenti il mancato rispetto di disposizioni impartite da pubblica autorità in materia di Sanità pubblica.

#### 3. Norme di biosicurezza

Il detentore dei richiami vivi non può possedere (e avere contatti) con uccelli domestici, anche ad uso familiare.

Devono inoltre essere adottate pratiche che escludano il contatto diretto o indiretto tra i richiami utilizzati per la caccia agli acquatici e altro pollame durante il trasporto.

I capi devono essere trasportati all'interno degli automezzi in contenitori chiusi e lavabili (es. trasportini in plastica per gatti), riducendo al minimo il tragitto e la durata del viaggio e evitando qualsiasi contatto con pollame o altro tipo di volatile detenuto in cattività. I tragitti a cui obbligatoriamente attenersi dal luogo di detenzione al luogo di utilizzo, e ritorno, potranno essere preventivamente stabiliti dall'Autorità sanitaria competente.





I reflui e l'acqua del recinto in cui sono custoditi i richiami non devono in nessun modo venire in contatto con altri allevamenti di pollame o altri uccelli in cattività.

Il detentore è tenuto a garantire l'attuazione di misure di igiene riguardanti sia il suo vestiario sia il materiale e le attrezzature utilizzate per la pratica venatoria e impedire che vengano a contatto con pollame domestico.

Si richiamano inoltre le seguenti indicazioni comportamentali, suggerite a scopo cautelativo al fine di diminuire, per quanto possibile in condizioni di campo, i rischi sanitari per i detentori dei richiami vivi, da considerarsi potenziali portatori di virus zoonotici:

- Evitare di compiere operazioni che facilitino il contatto di materiale fecale con le mucose (ad es. strofinarsi gli occhi con le mani sporche) o di inalare polveri che originano da feci essiccate (ad es. pulendo i ricoveri degli uccelli);
- Per tutto il periodo di utilizzo dei richiami, si suggerisce di indossare sempre mascherina (FFP2 o FFP3) e guanti monouso durante la pulizia dei ricoveri o l'accudimento degli animali, e comunque in ogni luogo in cui si concentrano gli animali;
- Lavarsi accuratamente le mani dopo aver manipolato gli animali o prima di mangiare;
- Lavare ad alta temperatura (60°C per almeno 30 minuti) indumenti ed attrezzature utilizzate per l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami;
- Non introdurre in casa o in aree frequentate da specie sensibili (volatili in particolare) indumenti, scarpe, stivali o attrezzature (sacchetti, gabbie, ecc.) utilizzate durante l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami prima di averli lavati;
- Evitare che parti crude di volatili selvatici abbattuti (visceri ad es.) vengano consumate da carnivori domestici o selvatici;
- Eliminare guanti e altro materiale monouso in appositi sacchi di plastica;
- Riporre con adeguati Dispositivi di protezione individuale (DPI) le carcasse degli animali deceduti in un doppio sacco di plastica resistente ben chiuso e attendere l'arrivo del veterinario dell'Az.ULSS per l'invio presso il laboratorio diagnostico.

#### 4. Ulteriori disposizioni

Per la stagione venatoria 2024/2025 vigono in ogni caso in tutto il territorio regionale del Veneto:

- Il divieto di spostamento di richiami dal sito di detenzione per l'esercizio dell'attività venatoria fuori Regione;
- Il divieto di introduzione di richiami da fuori Regione per l'esercizio dell'attività venatoria in
- Per ogni ulteriore aspetto relativo ai richiami, non concernente il loro utilizzo per l'esercizio venatorio (movimentazione, compra-vendita, ecc.), il detentore di richiami vivi è tenuto al rispetto della normativa vigente per gli allevatori delle stesse categorie di volatili, in particolare il D.M. 30 maggio 2023:
- Il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei richiami è condizionato al consenso da parte del detentore richiedente:
- o All'effettuazione dei controlli previsti dal piano di sorveglianza attiva per IA negli uccelli acquatici migratori cacciati e nei volatili da richiamo in ottemperanza ai dispositivi nazionali vigenti, che verrà predisposto dalla competente Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
- o alla segnalazione immediata all'Az.ULSS territorialmente competente di tutti i casi sospetti di malattia (con particolare riferimento alle forme nervose) e degli episodi di mortalità nei richiami o in volatili selvatici presenti nelle aree frequentate per lo svolgimento dell'attività venatoria. I richiami deceduti dovranno essere conferiti all'IZS delle Venezie per il tramite dell'Az.ULSS competente per territorio;
- o all'impegno a segnalare al proprio medico e, tramite questo, ai Servizi di Igiene Pubblica, eventuali sintomi sospetti di infezione con virus dell'influenza aviaria, come congiuntivite e sindromi similinfluenzali, per gli approfondimenti del caso.







# MODULISTICA PER L'ISTANZA DI REGISTRAZIONE E AUTORIZZAZIONE DEI RICHIAMI VIVI PER LA STAGIONE VENATORIA 2024/2025

### 1- Nuova registrazione

(spazio riservato all'Ufficio)	REGIONE DEL VENETO Unità Organizzativa Coordinamento Gestione
N. D'ORDINE del	ittica e faunistico-venatoria
	Sede territoriale di
	Via
	PEC:
Oggetto: Autodichiarazione ai fini dell'utilizzo dei Caradriformi. <b>Stagione Venatoria 2024/20</b>	di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e <b>25</b> (DGR n. del ).
NUOVA REGISTRAZIONE	
Il sottoscritto	nato a
il, residente in	(),
vian, o	C.F, cell./tel.
, titolare	di licenza di caccia n rilasciata in data
dalla Questura / Commissariato	di PS di,
ai fini dell'utilizzo di richiami vivi appartene stagione venatoria 2024/2025,	enti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nella
	in qualità di:
☐ detentore di richiami vivi a titolo individuale	e ai fini di attività venatoria nell'ATC;
□ concessionario dell'Azienda faunistico ver	natoria detentore di
richiami vivi ai fini di attività venatoria all'inte	rno della medesima AFV;
☐ titolare dell'appostamento fisso prot. n. richiami vivi ai fini di attività venatoria dall'app	nell'ATC detentore di postamento medesimo,
	DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art	76 del D.P.R.n. 445 del 28 dicembre 2000, consanevole delle

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi richiamate nello stesso D.P.R.:





1. Di possedere i seguenti richiami vivi, appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi per i quali si richiede il rilascio dell'anello di riconoscimento:

SPECIE	QUANTITA'	ORIGINE		NELLI cura dell'Ufficio)
		DA	A	

(indicare in stampatello le specie detenute o i loro eventuali ibridi, il numero di soggetti per ciascuna specie e la loro origine);

200 1	te punto 1 sono detenuti presso idonea str eparazione da altri volatili), ubicata press	`	
Comune	(), via	n. civico lo	ocalità

- 3. Che presso la medesima struttura non è detenuto pollame domestico;
- 4. Di essere a conoscenza e di impegnarsi al pieno rispetto delle norme vigenti relative alla detenzione e all'uso dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi contenute nelle disposizioni nazionali e regionali emanate in materia;
- 5. Di assicurare la propria disponibilità e collaborazione alle Autorità sanitarie preposte per le attività previste dal piano di sorveglianza attiva per IA negli uccelli acquatici migratori cacciati e nei volatili da richiamo in ottemperanza ai dispositivi nazionali vigenti, predisposto dalla competente Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;





- 6. Di impegnarsi a segnalare immediatamente all'Az. ULSS territorialmente competente tutti i casi sospetti di malattia (con particolare riferimento alle forme nervose) e gli episodi di mortalità dei volatili detenuti, nonché a consegnare alla medesima Az. ULSS tutti i richiami deceduti, per il loro successivo conferimento all'IZS delle Venezie;
- 7. Di impegnarsi a segnalare al proprio medico e, tramite questo, ai Servizi di Igiene Pubblica, eventuali sintomi sospetti di infezione con virus dell'influenza aviaria, quali congiuntivite e sindromi simil-influenzali, per gli approfondimenti del caso.
- 8. Dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation GDPR), i dati raccolti tramite la presente istanza saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale l'istanza viene formulata e con le modalità previste dalla Informativa privacy ai sensi dell'art.13 del G.D.P.R. riportata in calce alla presente istanza.

Firma

Allegati: - copia di documento di identità in corso di validità del dichiarante	
Spazio riservato all'Ufficio	
Copia della presente dichiarazione, datata e firmata dall'Ufficio regionale ricevente, viene rilascia dichiarante quale attestazione dell'avvenuta registrazione dei richiami vivi appartenenti agli ordini Anseriformi e dei Caradriformi sopra descritti, ai fini del loro utilizzo per la stagione venatoria 2024/in conformità alle normative vigenti, in applicazione della DGR n. 1078 del 30.07.2019.	degli
Unità Organizzativa Coordinamento Gestione	
ittica e faunistico-venatoria	
Sede territoriale di Il funzionario delegato	
Data (Timbro e firma)	





#### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore dell'Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica faunistico-venatoria, Via Torino 110, 30172 Venezia Mestre, pec: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: <a href="mailto:dpo@regione.veneto.it">dpo@regione.veneto.it</a>

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire il procedimento per il quale l'istanza viene formulata.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:

per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;

per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

Data	Il Dichiarante (per presa visione)
f.to	
Direttore Unità Organizzativa Coordinamen	nto Gestione ittica e faunistico-venatoria
Il Delegato al trattamento	





## 2- Detentore già registrato

(spazio riservato all'Ufficio)	REGIONE DEL VENETO
N. D'ORDINE del	Unità Organizzativa Coordinamento Gestione
	ittica e faunistico-venatoria
	Sede territoriale di
	Via
	PEC:
Oggetto: Autodichiarazione ai fini dell'utiliz dei Caradriformi. <b>Stagione Venatoria 2024</b> /2	zo di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e 2025 (DGR n. del ).
DETENTORE GIA' REGISTRATO	
Il sottoscritto	nato a
il titolare d	el Codice Aziendale
C.F	, cell./tel
ai fini dell'utilizzo di richiami vivi apparte stagione venatoria 2024/2025	enenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nella
	DICHIARA
	t. 76 del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle n veritiere, di formazione ed uso di atti falsi richiamate nello
☐ che rispetto ai dati forniti in sede di registr	razione per la stagione venatoria i propri dati hanno
subito le seguenti variazioni (compilare solo	in caso di modifiche):
residente in	, via
	n, licenza di caccia n
rilasciata in data dalla Questura /	Commissariato di PS di;
	in qualità di:
☐ detentore di richiami vivi a titolo individ	uale ai fini di attività venatoria nell'ATC;
☐ concessionario dell'Azienda faunistico v	venatoria detentore di
richiami vivi ai fini di attività venatoria all'in	terno della medesima AFV;
☐ titolare dell'appostamento fisso prot. 1	n nell'ATC detentore di
richiami vivi ai fini di attività venatoria dall'a	appostamento medesimo,





- 1. Di possedere i seguenti richiami vivi, appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi:
- a) soggetti già muniti di anello di riconoscimento:

SPECIE	QUANTITA'	N. ANELLI (da compilare a cura del Detentore)			
		DA	A		

## b) soggetti non registrati per i quali si richiede il rilascio dell'anello di riconoscimento:

SPECIE	QUANTITA'	ORIGINE	N. ANELLI (da compilare a cura dell'Ufficio)	
			DA	A

(indicare in stampatello le specie detenute o i loro eventuali ibridi, il numero di soggetti per ciascuna specie e la loro origine)





2. Che la struttura in cui i suddetti so sensi delle precedenti DGR re	lative	all'	utilizzo	dei richiami vivi	_	
ubicata presso la propria reside	nza,	ovve	ro al seg	quente sito:		
Comune	_ (_	),	via		n. civico	località
	_, ma	ntien	e condiz	zioni di idoneità p	reviste dalla normativ	a vigente;
3. Che presso la medesima struttura n	on è	deter	ıuto poll	ame domestico;		
4. Di essere a conoscenza e di impeg all'uso dei richiami vivi appartenenti disposizioni nazionali e regionali eman	agli	ordi	ini degli			
5. Di assicurare la propria disponibi previste dal piano di sorveglianza atti richiamo in ottemperanza ai dispos Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Ve	va pe itivi	r IA nazi	negli u	ccelli acquatici m	igratori cacciati e ne	i volatili da
6. Di impegnarsi a segnalare immedia di malattia (con particolare riferimento nonché a consegnare alla medesima Az all'IZS delle Venezie;	alle	forn	ne nervo	se) e gli episodi	di mortalità dei volat	tili detenuti,
7. Di impegnarsi a segnalare al proprisintomi sospetti di infezione con virus ci per gli approfondimenti del caso.						
8. Dichiara inoltre di essere informato Data Protection Regulation – GDPR), strumenti informatici, esclusivamente n formulata e con le modalità previste di calce alla presente istanza.	i dati ell'an	race nbito	colti trar o e per le	nite la presente is finalità del proced	stanza saranno trattati limento per il quale l'i	i, anche con stanza viene
data		_		Firma		
Allegati: - copia di documento di identit - All. A) Stagione Venatoria	à in (	corso	) di vali	dità del dichiara	nte	





Spazio riservato all'Ufficio
Ai sensi del Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria n del, copia della presente dichiarazione, datata e firmata dall'Ufficio regionale ricevente, viene rilasciata al dichiarante quale attestazione dell'avvenuta registrazione dei richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi sopra descritti, ai fini del loro utilizzo per la stagione venatoria 2024/2025 in conformità alle normative vigenti, in applicazione della DGR n. 1078 del 30.07.2019.
Unità Organizzativa Coordinamento Gestione
ittica e faunistico-venatoria
Ambito
Sede territoriale di Il funzionario delegato
Data (Timbro e firma)

#### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore dell'Unità Organizzativa Coordinamento Gestione ittica faunistico-venatoria, Via Torino 110, 30172 Venezia Mestre, pec: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: <a href="mailto:dpo@regione.veneto.it">dpo@regione.veneto.it</a>

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è quella di consentire il procedimento per il quale l'istanza viene formulata.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati ad altri uffici regionali o ad altre Pubbliche Amministrazioni per la medesima finalità e non potranno essere diffusi.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti criteri:





per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dalle regole interne proprie all'Amministrazione e da leggi e regolamenti in materia;

per altre finalità, il tempo necessario a raggiungere le finalità in parola.

Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali e il mancato conferimento non rende possibile lo svolgimento dei predetti compiti.

Il Delegato al trattamento

	Direttore U	Jnità (	Organizzativa	Coordinamento	Gestione	ittica e	faunistico-	venatoria
--	-------------	---------	---------------	---------------	----------	----------	-------------	-----------

f.to		
	Data	Il Dichiarante (per presa visione)





 $\label{eq:compilare} \textbf{Da compilare a cura del DETENTORE in caso di eventuali} \ \underline{\textbf{VARIAZIONI}} \ \textbf{occorse al richiamo: morte, smarrimento, macellazione a scopo alimentare.}$ 

SPECIE	n. CONTRASSEGNO	VARIAZIONI		CONTROLLI SANITARI		
		MOTIVO	DATA	DATA	TIMBRO	ESITO





## ALLEGATO 1 Registrazione degli utilizzi

Cognome e Nome	Codice aziendale	

GIORNO	RICHIAMI	UTILIZZO IN AMBITO		
(indicare la giornata	(numeri dei contrassegni)	REGIONALE DIVERSO DA QUELLO ABITUALE  (nei casi consentiti)		
(	(			
di caccia di utilizzo)				
		Prov.	ATC-AFV	
<b>1</b>			•	



